

Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro

In data 3 febbraio 2025, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, FeLSA CISL NIdiL CGIL, **UILTEMP**

Di seguito definite le Parti,

VISTO il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria e il testo Unico sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 tra CGIL CISL UIL e Confcommercio;

VISTO l'Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione del 1° settembre 2016 tra FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP e ASSOLAVORO;

CONSIDERATO opportuno lo sviluppo democratico delle dinamiche di rappresentanza di settore, al fine di favorire una maggiore partecipazione della base dei lavoratori somministrati alle relazioni sindacali e una maggiore legittimazione delle rappresentanze in azienda;

CONSIDERATO opportuno un adattamento analogico del contenuto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del 26 novembre 2015 allo specifico contesto del lavoro in somministrazione;


Le parti concordano quanto segue:


Rappresentanze Sindacali Unitarie


Premesso e richiamato quanto stabilito dal CCNL delle Agenzie di somministrazione nella parte Diritti Sindacali in materia di articolazione della forma della rappresentanza e di esercizio dell'azione sindacale, il presente testo specifica ulteriormente la modalità di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Considerando che la forma di rappresentanza ad ora più diffusa nel settore è quella della Rappresentanza Sindacale Aziendale, nominata dalla struttura sindacale territoriale, sulla scorta del consenso implicito o esplicito della propria base associativa presso l'azienda utilizzatrice, le Parti si propongono, laddove possibile, di procedere all'evoluzione della forma della rappresentanza, passando dalla RSA alla RSU.

Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie


- 1. Per quanto attiene all'avvio delle procedure elettorali, hanno potere di iniziativa le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL della somministrazione ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi dell'art. 7 lettera b) del presente Regolamento, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto del TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, dell'accordo 1 settembre 2016 e del presente accordo in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione.
- La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove validamente esistente.
- 3. L'iniziativa di cui al primo comma è esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali come individuate dall'art. 7.
- 4. L'O.S. che volesse dare il via alle procedure elettorali in un'unità produttiva in cui sia presente esclusivamente una Rappresentanza Aziendale di sua nomina o in cui non sia presente alcuna forma di Rappresentanza Aziendale, deve informare della sua intenzione le altre OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di Somministrazione almeno 7 giorni prima di indire le elezioni anche disgiuntamente.
- Vista la variabilità e la complessità delle situazioni nelle singole unità produttive delle aziende utilizzatrici, che talvolta contraddistingue la somministrazione di lavoro, le elezioni si indicono presso un'unica unità duttiva dell'azienda utilizzatrice. Diverse modalità di perimetrazione delle unità produttive dovranno essere concordate tra le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo e le agenzie per il lavoro coinvolte.







Art. 15. Modalità della votazione



2. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nella bacheca presso l'Azienda utilizzatrice, o secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 1, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 16. Composizione del seggio elettorale

- 1. Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
- 2. Non vi è incompatibilità tra l'essere membri del seggio elettorale e l'essere membri della Commissione elettorale.

Art. 17. Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 18. Compiti del Presidente

1. Il Presidente farà apporre all'elettore, la firma accanto al suo nominativo nell'elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio che presiede.

Art. 19. Operazioni di scrutinio

- 1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
- 2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
- 3. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale dell'agenzia/e coinvolta/e in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.


Art. 20. Attribuzione dei seggi

- 1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
- 2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
- 3. Nel caso in cui una lista abbia un numero di candidati inferiore ai seggi attribuiti alla stessa lista, i seggi non assegnati ad alcun candidato rimangono vacanti, non venendo attribuiti alle altre liste.

Art 1. Ricorsi alla Commissione elettorale

I\ La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla Adazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.





comunicazione delle procedure elettorali previsti dal presente accordo. Tale modalità sarà prevista in particolare nel caso di prevalenza di lavoro in smartworking o di frammentazione territoriale degli elettori aventi diritto al voto. Ebitemp provvederà, su richiesta delle oo.ss. che hanno indetto le elezioni, a fornire idonea piattaforma informatica.

Art. 29. Disposizioni finali

		J				
		nto non previsto nel presettembre 2016.	esente Accordo valgono	in h	10 gennaio 2014 e	dell'accordo
	ASSOLAVORO	Mille	an forme total	Jen J	The services	fland
	ASSOSOMM	Sofy 2h	July Charle	The !		20
	FELSA CISL	Delle	(Inffor	The state of the s	- Travcer	ro Ksame
	NIDIL CGIL	An B./1	- Duli	Me =	Masul	id-
	UILTEMP /	hoëe J	Jamb Met	to	3/10 M	ullo
	4	iuli nceso		Jea		1
	Al 1	be the	Town Fellens	i formet	Silve (Of the
fo.	centrain.	er Jilia (Janua ()	Loule	gleren'	
1		5	L GIV			
tal	romelle !	actio.		4	Panser!	2/
	Ella V					
	7		A	S	- Eloib	0110
Mo	w Julie	, Ln	0 4	Kliul		
1						

Misurazione e certificazione della Rappresentanza del settore somministrazione

Accordo Sindacale

Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assolavoro, ASSOLAVORO, ASSOSOM, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti,

Considerata

- l'importanza di addivenire in tempi rapidi ad una misurazione e certificazione della rappresentanza nel settore della somministrazione di lavoro, anche al fine di ridurre le criticità emerse dall'applicazione del T.U. 26 novembre 2015 e del T.U. 26 novembre 2015 CGIL CISL UIL Confcommercio:
- la necessità di attuare quanto definito in data 1 settembre 2016 con la stipula degli Accordi quadro in materia di rappresentanza del settore delle Agenzie di somministrazione;

Premessa

la piena validità degli accordi intercorsi e degli accordi interconfederali che garantiscono un sistema aperto e plurale sia per parte datoriale che per parte sindacale, avviano un percorso di misurazione e certificazione della rappresentanza complessiva dell'intero comparto.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

- individuano in Ebitemp l'Ente che avrà il compito di espletare la raccolta dei dati associativi trasmessi ai sensi degli Accordi di settore in materia di gestione delle deleghe sindacali del 17.11.2020 e 18.11.2020, dei risultati delle votazioni delle RSU, del ricalcolo del dato elettorale in presenza di RSA e del numero di pratiche della bilateralità effettuato dagli sportelli sindacali dalle oo.ss così come definito dagli accordi intercorsi;
- 2. a fronte del forte turn over tra le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione e della difficoltà di gestione delle deleghe e/o dei mandati conferiti dai lavoratori alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accord, in occasione delle transazioni e delle conciliazioni effettuate presso le ITL, nonché di quelle trattate in sede sindacale, depositate presso le ITL, a parziale novazione dell'accordo del 2016, ai fini della misurazione della rappresentanza, non terranno conto del parametro delle transazioni e/o conciliazioni;
- 3. il numero di iscritti sarà misurato su anno civile sulla base dei codici fiscali univoci;
- 4. le parti datoriali confermano la modalità di individuazione del parametro di rappresentativà nei termini sin'ora adottati dall'Ente bilaterale Ebitemp che procede a tale misurazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rispetto di tali modalità di misurazione, i cui esiti, sono comunicati alle Parti sociali stipulanti per gli annessi adempimenti, costituisce il presupposto per l'erogazione delle risorse della bilateralità poste, a vario titolo, a sostegno della rappresentanza datoriale e delle sue attività;
- 5. individuano nell'anno 2025 la fase di sperimentazione e avvio del sistema di misurazione e certificazione della rappresentanza dell'intero comparto; entro giugno 2025, anche tramite la commissione paritetica nazionale, normeranno i passaggi operativi che Ebitemp dovrà effettuare, inclusa la rivisitazione delle comunicazioni oggi in essere funzionale alla certificazione;

6. Le parti si impegnano a ricercare un Ente istituzionale che abbia il compito di certificare,

4

P As

M

50

garantendo la correttezza dell'iter di raccolta e misurazione, la rappresentanza delle parti sindacali e datoriali.

Parte integrante del presente Accordo allegato Regolamento delle RSU.

ASSOLAVORO

ASSOSOMM

¥1

NIDIL CGIL

UILTEMP UIL

Say IL Frances co Soleoff = (

Foul Me

miandaller Au

NOTA A VERBAGE
L'INDIVIOUAZIONE DEL PARAMETRO DI RAPPRESESTATIVITÀ AUVIENE W BASE
ALLA EFFETTIVA CONTRIBUZIONE VENSATA NO EDITORP DILLE AGENZIE
ASSOCIATE A CIASCUNA ASSOCIAZIONE.

ASSO SONT

##